
Il **D.L. n.19 /24** ha ridefinito l'articolo 27 del **D.Lgs. 81/08** aggiornando la qualificazione delle imprese con l'introduzione della "patente a crediti" per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La modifica è stata pensata per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro con entrata in vigore dal 01/10/2024.

Sono esclusi dall'obbligo di possesso della patente le imprese che hanno un attestato SOA di almeno terza categoria e le imprese che effettuano al cantiere solo mere forniture di materiali o prestazioni intellettuali.

I dettagli applicativi sono stati definiti dal **D.M. del 18/09/2024**, incluse le modalità di richiesta al Ministero del Lavoro.

La nuova patente viene rilasciata con un **punteggio di partenza di 30 crediti**; per operare in cantiere le imprese e i lavoratori autonomi devono avere una patente con un punteggio maggiore o uguale a **15 crediti**.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (D.U.R.C.);
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (D.V.R.);
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (D.U.R.F.);
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (R.S.P.P.).

In caso di presenza in cantiere senza la patente a crediti o con punteggio inferiore a 15, le imprese sono soggette a sanzioni amministrative e interruzione immediata delle attività.

I punti della patente sono soggetti a decurtazione in caso di provvedimenti definitivi a carico degli intestatari per violazioni come: infortunio mortale, infortunio con inabilità permanente e infortunio superiore a 60gg.

Il punteggio può anche essere aumentato attuando comportamenti virtuosi come: adozione di sistemi di gestione della sicurezza, asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, formazione aggiuntiva per i lavoratori e investimenti tecnologici mirati al miglioramento della sicurezza.

La patente può essere sospesa, fino a 12 mesi, in caso di accadimento in cantiere di infortuni mortali o con inabilità del lavoratore per i quali è riconosciuta la colpa grave del datore di lavoro.

Il decreto istituisce anche l'obbligo per il committente e il responsabile dei lavori di verificare il possesso delle patente a crediti valida durante la verifica dell'idoneità tecnico professionale di

un'impresa prima dell'inizio dei lavori. Per le imprese non soggette all'obbligo di patente si deve comunque verificare l'esistenza delle condizioni che esentano dall'obbligo.

La mancata verifica prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il committente/responsabile dei lavori.

In sintesi gli obblighi in vigore dal 01/10/2024 sono:

PER LE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN CANTIERE:

- Possesso della patente a crediti o di attestato SOA di almeno terza categoria;
- Crediti almeno uguali a 15.

PER IL COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI

- Qualificazione delle imprese includendo la verifica del possesso della patente a crediti valida